BIOCOURIERS
baby on board

Condizioni generali di trasporto

1. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE E DEFINIZIONI

1.1. Le presenti Condizioni generali di trasporto (di seguito «CGT») disciplinano i diritti e gli obblighi delle parti contraenti nell'ambito del trasporto di materiale biologico effettuato dal Vettore.
1.2. **Vettore** – la società indicata come Vettore nel relativo Contratto di trasporto di materiale biologico (di seguito il «Contratto»).
1.3. **Committente** – la persona fisica o giuridica che ha concluso il Contratto con il Vettore.
1.4. **Spedizione** – il materiale biologico preso in carico dal Vettore per il trasporto, compresa la relativa documentazione consegnata dall'Istituzione mittente.
1.5. **Istituzione mittente** – la struttura sanitaria o altra struttura autorizzata indicata nel Contratto, che consegna la Spedizione al Vettore per il trasporto.
1.6. **Istituzione ricevente** – la struttura sanitaria o altra struttura autorizzata indicata nel Contratto, alla quale il Vettore consegna la Spedizione.
1.7. **Corriere** – una persona appartenente alla rete di corrieri propria del Vettore, debitamente formata dal Vettore, incaricata di effettuare il trasporto della Spedizione o di parte di essa e che, nello svolgimento di tale attività, opera in conformità ai regolamenti interni, agli standard di sicurezza e alle istruzioni del Vettore.
1.8. **Hand-carry** (trasporto personale tramite corriere) – modalità di trasporto in cui il Corriere incaricato prende personalmente in carico la Spedizione e la custodisce durante il trasporto. In caso di trasporto aereo, la Spedizione viene trasportata a bordo dell'aereo, in cabina, e non in una stiva bagagli separata. Nel corso del trasporto, la Spedizione può essere passata tra Corrieri incaricati del Vettore.
1.9. **Contenitore di trasporto** – recipiente specializzato destinato alla conservazione e al trasporto di materiale biologico in condizioni adeguate alla sua natura e ai requisiti di trasporto.
1.10. **Verbale di consegna** – documento che attesta la presa in carico o la consegna della Spedizione tra il Vettore e l'istituzione interessata, compresi i dati relativi al materiale biologico consegnato e alle relative unità di trasporto.
1.11. Le presenti CGT costituiscono parte integrante del Contratto. In caso di contrasto tra le disposizioni del Contratto e quelle delle CGT, prevalgono le disposizioni del Contratto.

2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

2.1. Il Contratto tra il Vettore e il Committente viene concluso sulla base di una richiesta di trasporto individuale e di un'offerta di prezzo predisposta dal Vettore.
2.2. Il Contratto si intende concluso nel momento in cui il Contratto sottoscritto dal Committente perviene al Vettore, purché il Vettore lo abbia già sottoscritto in precedenza. Il Contratto sottoscritto può essere trasmesso anche in via elettronica, in particolare via e-mail sotto forma di documento scansionato.
2.3. La conclusione del Contratto non dà diritto all'esecuzione del trasporto in una data determinata. La data del trasporto viene fissata dopo la conferma della disponibilità sia dell'Istituzione mittente sia dell'Istituzione ricevente, tenendo conto delle possibilità di trasporto disponibili.
2.4. Il Committente è tenuto a fornire al Vettore informazioni veritiere e complete necessarie per la preparazione e l'esecuzione del trasporto e a informarlo senza indebito ritardo di qualsiasi loro modifica.

3. PREPARAZIONE DEL TRASPORTO

3.1. Il Committente è responsabile dell'ottenimento di tutti i consensi, documenti, eventuali pagamenti e altri adempimenti richiesti dall'Istituzione mittente e dall'Istituzione ricevente, necessari per il rilascio e il ricevimento della Spedizione. Il Committente dichiara di essere legittimato a ordinare il trasporto della Spedizione ovvero di disporre del necessario consenso della persona legittimata a ordinarlo. Il Committente è responsabile dell'ottenimento dei consensi e delle autorizzazioni richiesti da parte sua per l'esecuzione del trasporto.
3.2. Il Vettore può prestare al Committente collaborazione nella comunicazione con l'Istituzione mittente e l'Istituzione ricevente e nel disbrigo degli adempimenti necessari. Prestando tale collaborazione, il Vettore non assume la responsabilità del loro ottenimento.
3.3. Prima dell'inizio del trasporto, l'Istituzione mittente e l'Istituzione ricevente devono confermare al Vettore di aver espletato gli adempimenti amministrativi e organizzativi necessari e di essere pronte, rispettivamente, a consegnare e a ricevere la Spedizione.
3.4. Il termine standard previsto per l'organizzazione e l'esecuzione del trasporto è di 14–21 giorni dal momento in cui il Vettore riceve la conferma definitiva della disponibilità sia dell'Istituzione mittente sia dell'Istituzione ricevente e, al contempo, è stato pagato il prezzo di trasporto concordato, salvo diverso accordo. La data concreta del trasporto è stabilita dal Vettore tenendo conto delle possibilità di trasporto disponibili e delle condizioni operative.
3.5. Qualora il Committente richieda l'esecuzione del trasporto in un termine più breve o in una data determinata, il Vettore può offrire tale trasporto dietro pagamento di un corrispettivo aggiuntivo. L'eventuale corrispettivo deve essere comunicato in anticipo al Committente e approvato prima dell'esecuzione del trasporto.

3.6. Il Committente è tenuto a informare il Vettore senza indebito ritardo di tutte le circostanze che possano incidere sulla disponibilità delle istituzioni o sullo svolgimento previsto del trasporto.
3.7. Qualora, dopo la conferma della disponibilità delle istituzioni, intervenga un mutamento delle circostanze che possa incidere sulla data prevista o sullo svolgimento del trasporto, il Vettore ne informa il Committente e, in collaborazione con le parti interessate, propone le modalità di prosecuzione. Le eventuali conseguenze economiche della modifica o dell'annullamento del trasporto sono disciplinate dalle relative disposizioni delle presenti CGT.
3.8. I requisiti specifici di trasporto derivanti dalla natura del materiale biologico, in particolare i requisiti relativi alle condizioni di temperatura, alle modalità di manipolazione o a particolari documenti di trasporto, sono comunicati al Vettore dall'Istituzione mittente. Il Committente presta una ragionevole collaborazione nel reperimento di tali informazioni, ove necessario. Il Vettore ha facoltà di richiedere precisazioni sulle condizioni di trasporto prima della presa in carico della Spedizione.
3.9. L'Istituzione mittente e l'Istituzione ricevente provvedono a ottenere le autorizzazioni, i consensi e gli altri adempimenti che, ai sensi della normativa applicabile, sono necessari per il rilascio, l'esportazione, l'importazione e il ricevimento del materiale biologico e che rientrano nella loro competenza. Il Vettore presta una ragionevole collaborazione nel loro ottenimento ed è responsabile del rispetto dei requisiti relativi alla propria attività di trasporto. Il Committente provvede esclusivamente ai consensi, ai documenti e agli altri adempimenti richiesti direttamente a lui.
3.10. L'Istituzione mittente è tenuta a informare il Vettore dell'eventuale infettività del materiale biologico, dei risultati dei test richiesti e di qualsiasi altra circostanza che possa incidere sulla sicurezza o sulle condizioni del trasporto. Il materiale biologico infetto o non testato può essere trasportato esclusivamente a condizioni conformi alla normativa applicabile e ai requisiti di sicurezza. Il Vettore ha facoltà di rifiutare tale trasporto qualora tali condizioni non siano soddisfatte.

4. PRESA IN CARICO DELLA SPEDIZIONE

4.1. L'Istituzione mittente è responsabile della corretta selezione, identificazione, congelazione, preparazione ed etichettatura del materiale biologico, nonché della correttezza dei dati relativi al suo contenuto. Il Vettore non svolge tali attività.
4.2. Il Vettore prende in carico la Spedizione dall'Istituzione mittente tramite un Corriere incaricato. La presa in carico della Spedizione è attestata dalla sottoscrizione del Verbale di consegna.
4.3. Il Vettore non è tenuto ad aprire gli imballaggi di trasporto né a verificare il contenuto delle singole paillette, fiale o altre unità di trasporto.
4.4. I dati relativi al materiale biologico e al numero di unità di trasporto riportati nel Verbale di consegna si basano sulle informazioni fornite dall'Istituzione mittente. La sottoscrizione del Verbale di consegna da parte del Corriere attesta la presa in carico della Spedizione per il trasporto e non la verifica dell'effettivo contenuto biologico delle singole unità di trasporto né della sua qualità.
4.5. Il Vettore non risponde dell'errata identificazione, quantità, qualità, vitalità o di altre caratteristiche del materiale biologico, qualora il relativo difetto sussistesse già prima della presa in carico della Spedizione.
4.6. Al momento della presa in carico della Spedizione, il Contenitore di trasporto è munito di un sigillo di sicurezza apposto dal Vettore o dall'Istituzione mittente. Il numero identificativo del sigillo viene annotato nel Verbale di consegna.
4.7. Il Vettore ha facoltà di rifiutare la presa in carico della Spedizione qualora le circostanze evidenti della sua consegna, lo stato dell'imballaggio di trasporto o la documentazione disponibile non consentano di effettuare il trasporto in modo sicuro o regolare.
4.8. La responsabilità del Vettore per la corretta esecuzione del trasporto decorre dalla presa in carico della Spedizione dall'Istituzione mittente, attestata dalla sottoscrizione del Verbale di consegna, e cessa con la sua consegna all'Istituzione ricevente, attestata dalla sottoscrizione del relativo Verbale di consegna. In tale periodo il Vettore risponde del corretto trattamento della Spedizione, del rispetto delle condizioni di trasporto stabilite e della sua consegna in sicurezza, nei limiti previsti dal Contratto, dalle presenti CGT e dalla normativa applicabile.
4.9. L'Istituzione mittente provvede alla predisposizione della documentazione di accompagnamento necessaria per il trasporto della Spedizione e alla sua consegna al Vettore, qualora ne sia richiesta la consegna fisica. La documentazione deve essere adeguatamente imballata, ad esempio in una busta chiusa, in modo da essere protetta da danneggiamento, smarrimento e accesso non autorizzato. Il Vettore risponde del corretto trattamento della documentazione presa in carico durante il trasporto.

5. SVOLGIMENTO E CONDIZIONI DEL TRASPORTO

5.1. Il Vettore effettua il trasporto della Spedizione nella forma del trasporto personale tramite corriere (hand-carry), avvalendosi di Corrieri incaricati e di mezzi di trasporto idonei.
5.2. Per il trasporto criogenico di materiale biologico alle temperature dell'azoto liquido, il Vettore utilizza propri

Contenitori di trasporto specializzati. Tali contenitori sono regolarmente convalidati e preparati per il trasporto secondo le procedure interne del Vettore.

5.3. Nel trasporto criogenico l'intervallo di temperatura richiesto è compreso tra –196 °C e –150 °C. I Contenitori di trasporto del Vettore sono dotati di dispositivi regolarmente tarati per la registrazione continua della temperatura (registratori di dati, datalogger). Al termine del trasporto, il Vettore fornisce al Committente la registrazione delle condizioni di temperatura durante il trasporto quale parte della documentazione di trasporto finale.

5.4. In caso di trasporto di materiale biologico a temperature diverse da quelle criogeniche, l'imballaggio di trasporto idoneo è fornito dal Committente o dall'Istituzione mittente secondo previo accordo con il Vettore. Il soggetto che fornisce l'imballaggio di trasporto risponde della sua idoneità e della sua corretta preparazione. Le condizioni di temperatura concrete e le modalità del loro eventuale monitoraggio sono concordate prima dell'inizio del trasporto.

5.5. Il Vettore effettua il trasporto della Spedizione in conformità alla normativa applicabile dell'Unione europea, alle normative nazionali applicabili e ai pertinenti requisiti internazionali in materia di trasporto di materiale biologico, compresi i requisiti relativi agli imballaggi di trasporto, alla loro marcatura e alla manipolazione sicura della Spedizione.

5.6. Il Vettore garantisce che la Spedizione, durante il trasporto, non sia esposta ai raggi X né ad altre radiazioni ionizzanti in occasione dei controlli di sicurezza. Garantisce altresì la protezione della Spedizione da aperture non autorizzate e da manipolazioni che possano comprometterne la sicurezza o le condizioni di trasporto richieste.

5.7. Il trasporto della Spedizione può essere effettuato da uno o più Corrieri incaricati. Nel corso del trasporto, la Spedizione può essere passata tra Corrieri incaricati o essere oggetto di deposito temporaneo nell'ambito dell'organizzazione logistica del trasporto. Ogni passaggio della Spedizione tra Corrieri incaricati è registrato in un Verbale di consegna, che riporta l'ora del passaggio e le firme del Corriere cedente e del Corriere ricevente. Nell'ambito dell'organizzazione del Vettore, della Spedizione è sempre responsabile il Corriere che l'ha presa in carico per ultimo, fino alla sua regolare consegna al successivo Corriere incaricato o all'Istituzione ricevente. Tale responsabilità permane anche durante l'eventuale deposito temporaneo della Spedizione. Il Vettore garantisce che, durante il passaggio e il deposito temporaneo della Spedizione, siano mantenute le condizioni di trasporto richieste e un'adeguata protezione della Spedizione. Resta impregiudicata la responsabilità del Vettore per la Spedizione per l'intera durata del trasporto.

5.8. Il Vettore ha facoltà di scegliere e, se necessario, modificare il percorso, il mezzo di trasporto, il Corriere o il programma del trasporto, purché ciò non comprometta la sicurezza della Spedizione e il rispetto delle condizioni di trasporto richieste.

5.9. Il Vettore adotta misure ragionevoli per proteggere la Spedizione da smarrimento, danneggiamento, manipolazione non autorizzata ed esposizione a condizioni di trasporto inadeguate.

5.10. Qualora durante il trasporto il Vettore rilevi uno scostamento di temperatura o altre circostanze che possano compromettere la sicurezza della Spedizione o le condizioni di trasporto richieste, esamina le informazioni disponibili e adotta misure ragionevoli a tutela della Spedizione.

A seconda della natura della situazione e delle possibilità disponibili, il Vettore può in particolare disporre la modifica del percorso o del mezzo di trasporto, il passaggio della Spedizione a un altro Corriere incaricato, il deposito temporaneo in sicurezza, il rabbocco di azoto liquido, l'impiego di un Contenitore di trasporto sostitutivo o altra misura idonea.

Qualora le circostanze rilevate possano incidere in modo significativo sulla sicurezza della Spedizione o sulla sua consegna, il Vettore ne informa senza indebito ritardo il Committente e le istituzioni interessate. Il Vettore documenta i fatti rilevati e le misure adottate.

La valutazione dell'eventuale incidenza di uno scostamento di temperatura sulla qualità o sulla vitalità del materiale biologico spetta a un laboratorio professionalmente qualificato.

5.11. In caso di trasporto individuale, il Vettore utilizza un Contenitore di trasporto separato, destinato esclusivamente al materiale biologico di un solo paziente o di una sola coppia. Il trasporto di materiale biologico di pazienti o coppie diversi in un unico Contenitore di trasporto è ammesso solo sulla base di un previo accordo scritto ed espresso di tutte le parti interessate, compresi il Vettore, i rispettivi Committenti e le istituzioni interessate. Tale deroga deve essere conforme alla normativa applicabile, ai requisiti di sicurezza e alle condizioni delle istituzioni interessate. Può essere trasportato congiuntamente soltanto materiale biologico con esiti comprovatamente negativi dei test infettivologici richiesti.

6. RECAPITO E CONSEGNA DELLA SPEDIZIONE

6.1. Il Vettore recapita la Spedizione all'Istituzione ricevente indicata nel Contratto o, eventualmente, a un'altra istituzione previamente approvata dal Committente e dal Vettore.

6.2. La consegna della Spedizione avviene tra il Corriere incaricato e un addetto dell'Istituzione ricevente. La consegna è attestata dalla sottoscrizione del Verbale di consegna.

6.3. Al momento della consegna, nel Verbale di consegna vengono annotati il numero identificativo e lo stato del sigillo di sicurezza. Nel Verbale di consegna vengono altresì annotati l'eventuale danneggiamento evidente del Contenitore di trasporto o la rottura del sigillo.
6.4. La sottoscrizione del Verbale di consegna attesta il ricevimento della Spedizione da parte dell'Istituzione ricevente. Essa non costituisce conferma dell'effettivo contenuto biologico delle singole unità di trasporto, della loro qualità o vitalità.
6.5. Con la sottoscrizione del Verbale di consegna che attesta il ricevimento della Spedizione da parte dell'Istituzione ricevente, il trasporto è concluso e la responsabilità per il successivo trattamento della Spedizione passa all'Istituzione ricevente. Resta impregiudicata l'eventuale responsabilità del Vettore per la violazione di obblighi durante il trasporto.
6.6. L'Istituzione ricevente provvede all'estrazione del materiale biologico dal Contenitore di trasporto e alla sua successiva conservazione. Il Contenitore di trasporto fornito dal Vettore resta di proprietà di quest'ultimo e, dopo l'estrazione del materiale biologico, viene restituito al Corriere.
6.7. Qualora l'Istituzione ricevente rifiuti di ricevere la Spedizione, rifiuti di attestarne il ricevimento mediante il Verbale di consegna o qualora la Spedizione non possa essere regolarmente recapitata per altro motivo, inclusi ostacoli giuridici, regolamentari o doganali, il Vettore ne informa senza indebito ritardo il Committente e le istituzioni interessate.
6.8. In tal caso il Vettore adotta misure ragionevoli per garantire la sicurezza della Spedizione e, in collaborazione con il Committente e le istituzioni interessate, propone le modalità di prosecuzione, in particolare una data o un luogo di consegna alternativi, la conservazione temporanea in sicurezza della Spedizione o la sua restituzione all'Istituzione mittente.
6.9. Gli eventuali costi aggiuntivi derivanti dal mancato recapito sono regolati in base alla causa di tale situazione e alle disposizioni del capitolo 9 delle presenti CGT. Qualora il mancato recapito non sia stato causato da un'azione o un'omissione del Committente, il Vettore non gli addebiterà i costi aggiuntivi derivanti da tale situazione.
6.10. L'Istituzione mittente e l'Istituzione ricevente rispondono della manipolazione professionale e sicura del Contenitore di trasporto durante l'inserimento e l'estrazione del materiale biologico. Qualora nel corso di tale manipolazione il Contenitore di trasporto venga danneggiato, il Vettore ha facoltà di richiedere il risarcimento del danno subito al soggetto responsabile del danneggiamento, in conformità alla normativa applicabile.
6.11. Al termine del trasporto, il Vettore informa il Committente dell'avvenuto recapito della Spedizione all'Istituzione ricevente.
6.12. Al termine del trasporto, il Vettore invia in via elettronica al Committente, all'Istituzione mittente e all'Istituzione ricevente copia dei relativi Verbali di consegna, la documentazione fotografica realizzata in relazione al trasporto della Spedizione e, in caso di trasporto criogenico, anche la registrazione delle condizioni di temperatura durante il trasporto.

7. PREZZO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

7.1. Il prezzo del trasporto è stabilito individualmente e indicato nel Contratto. Salvo modifica delle condizioni di trasporto concordate, tale prezzo è definitivo, fatti salvi i casi previsti nelle presenti CGT.
7.2. Il prezzo del trasporto è esigibile prima dell'inizio dello stesso, salvo diverso accordo espresso tra il Vettore e il Committente. Il Vettore non è tenuto a iniziare il trasporto prima del ricevimento del pagamento concordato.
7.3. Il prezzo del trasporto concordato è garantito per un periodo di due mesi dalla sottoscrizione del Contratto da parte del Committente e del Vettore. Qualora il trasporto non venga effettuato entro tale termine, il Vettore ha facoltà, ma non l'obbligo, di proporre un adeguamento del prezzo in considerazione dei costi e delle condizioni di trasporto attuali. L'eventuale modifica del prezzo è soggetta al consenso del Committente.
7.4. Qualora dopo la conclusione del Contratto sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili che aumentino in modo sostanziale i costi di esecuzione del trasporto, il Vettore ha facoltà di proporre un corrispondente adeguamento del prezzo. Tali circostanze possono essere, in particolare, limitazioni straordinarie dei trasporti, modifiche sostanziali della disponibilità dei collegamenti o un aumento significativo dei relativi costi di trasporto.
7.5. Il Vettore informa preventivamente il Committente dell'eventuale modifica del prezzo e gliene comunica i motivi. La modifica del prezzo richiede il consenso del Committente.
7.6. Gli eventuali costi aggiuntivi derivanti da una modifica del trasporto richiesta dal Committente o dal suo annullamento sono regolati secondo le disposizioni delle presenti CGT relative alla modifica e all'annullamento del trasporto.
7.7. Qualora il Committente non accetti la modifica di prezzo proposta, le parti contraenti possono concordare la cessazione del Contratto. In mancanza di tale accordo, restano in vigore le condizioni originariamente concordate, salvo che dal Contratto o dalla normativa applicabile risulti diversamente. L'eventuale regolamento economico in caso di cessazione del Contratto è disciplinato dal motivo della cessazione e dalle relative disposizioni delle presenti CGT.

8. RESPONSABILITÀ DEL VETTORE E GARANZIA CONTRATTUALE

8.1. Il Vettore risponde dei danni alla Spedizione verificatisi nel periodo compreso tra la sua presa in carico dall'Istituzione mittente e la sua consegna all'Istituzione ricevente, nei limiti previsti dalla normativa applicabile, dal Contratto e dalle presenti CGT.

8.2. Il Vettore può essere esonerato dalla responsabilità per il danno se dimostra di non aver potuto evitare il danno nemmeno impiegando la diligenza professionale, oppure che si è verificata un'altra causa di esonero dalla responsabilità prevista dalla normativa applicabile.

8.3. In particolare, il Vettore non risponde del danno se dimostra che esso è stato causato da circostanze delle quali, ai sensi della normativa applicabile, non risponde, segnatamente:

a) da un'errata selezione, identificazione, etichettatura, congelazione o preparazione del materiale biologico prima della sua presa in carico da parte del Vettore;
b) da un contenuto errato o incompleto delle paillette, fiale o altri contenitori primari, inclusa l'assenza di materiale biologico o la non corrispondenza tra la quantità dichiarata e quella effettiva;
c) da un difetto, dalla natura intrinseca, dalla qualità, dallo stato di salute o dall'insufficiente vitalità del materiale biologico già esistenti prima della sua presa in carico da parte del Vettore;
d) da un'errata estrazione, scongelamento, conservazione o altra manipolazione del materiale biologico dopo la sua consegna all'Istituzione ricevente;
e) dall'inidoneità, da un difetto tecnico, da un'errata preparazione o da un'insufficiente capacità termica dell'imballaggio di trasporto fornito dal Committente o dall'Istituzione mittente;
f) da informazioni, consensi o documenti errati, incompleti o mancanti che avrebbero dovuto essere forniti dal Committente o dall'istituzione interessata;
g) da istruzioni o richieste errate del Committente o dell'istituzione interessata, qualora il Vettore non potesse riconoscerne l'inadeguatezza impiegando una ragionevole diligenza professionale;
h) da un ritardo, dal rifiuto di rilasciare o di ricevere la Spedizione o da altra condotta dell'Istituzione mittente o dell'Istituzione ricevente che il Vettore non ha causato e che non poteva impedire con misure ragionevoli.

8.4. Ai fini delle presenti CGT, si considera contenitore primario del materiale biologico, in particolare, la paillette, la fiala o altra unità chiusa nella quale il materiale biologico è direttamente conservato. L'Istituzione mittente risponde della corretta scelta, del riempimento, della chiusura, dell'etichettatura e dell'idoneità tecnica del contenitore primario.
Di norma il Vettore prende in carico il materiale biologico già collocato in un Contenitore di trasporto chiuso e non è tenuto ad aprire i contenitori primari né a verificarne il contenuto. Il Vettore non risponde del danno causato da un difetto del contenitore primario se ha segnalato tale difetto al momento della presa in carico o se dimostra di non averlo potuto riconoscere al momento della presa in carico. Resta impregiudicata la responsabilità del Vettore per il danneggiamento del contenitore primario verificatosi durante il trasporto.

8.5. Qualora per il trasporto venga utilizzato un imballaggio fornito dal Committente o dall'Istituzione mittente, il soggetto che lo fornisce risponde della sua corretta preparazione e della sua idoneità alle condizioni di trasporto concordate. La responsabilità del Vettore per il danno causato da un difetto di tale imballaggio è valutata secondo la normativa applicabile, tenendo conto in particolare del fatto che il Vettore abbia segnalato il difetto rilevabile o non abbia potuto riconoscerlo al momento della presa in carico.

8.6. Il Vettore può essere esonerato dalla responsabilità anche in caso di danno causato da circostanze straordinarie indipendenti dalla sua volontà, che non ha potuto impedire né delle quali ha potuto evitare le conseguenze pur impiegando la diligenza professionale. Tali circostanze possono essere, in particolare:

a) calamità naturali, condizioni meteorologiche estreme e altri eventi naturali straordinari;
b) la chiusura imprevedibile di frontiere, aeroporti o rotte di trasporto;
c) misure di sicurezza straordinarie, conflitti armati, attacchi terroristici o disordini civili;
d) decisioni o interventi imprevedibili di autorità statali, doganali, di sicurezza o di altre autorità competenti;
e) gravi perturbazioni del traffico, inclusa la cancellazione o il ritardo significativo dei collegamenti di trasporto;
f) incidenti stradali, guasti tecnici dei mezzi di trasporto o altri eventi operativi straordinari.

Il solo verificarsi di una delle circostanze sopra indicate non esonera il Vettore dalla responsabilità. Sono determinanti la causa del danno, la possibilità di impedirne il verificarsi e l'adempimento da parte del Vettore dei propri obblighi ai sensi della normativa applicabile. Il Vettore è tenuto ad adottare le misure ragionevoli disponibili per proteggere la Spedizione e limitare le eventuali conseguenze.

8.7. Il Vettore non risponde dell'esito del successivo trattamento di laboratorio, dello scongelamento, della fecondazione, dello sviluppo embrionale, dell'impianto né del percorso terapeutico. L'esito sfavorevole di tali procedure non costituisce di per sé prova di un errore nel trasporto.

8.8. Il Vettore presta al Committente una propria garanzia contrattuale per il caso di comprovata perdita totale o distruzione dell'intera Spedizione di cui il Vettore è responsabile. In tal caso il Committente ha diritto all'importo concordato della garanzia senza dover dimostrare il valore economico del materiale biologico trasportato. In

caso di perdita parziale o danneggiamento della Spedizione, la responsabilità del Vettore e l'eventuale risarcimento del danno sono valutati secondo la normativa applicabile.

8.9. La garanzia contrattuale è pattuita per una Spedizione considerata nel suo complesso, indipendentemente dal numero di paillette, fiale, embrioni o altre unità di trasporto trasportate. L'importo standard della garanzia è di 5.000 EUR. Prima della conclusione del Contratto, il Committente può pattuire una garanzia più elevata come segue:

Importo massimo della garanzia per Spedizione	**Supplemento al prezzo del trasporto**
5.000 EUR	Nessun supplemento
10.000 EUR	100 EUR
15.000 EUR	200 EUR
20.000 EUR	300 EUR

8.10. In relazione a un unico evento dannoso può essere corrisposto a titolo della presente garanzia contrattuale al massimo un solo importo concordato. La prestazione erogata a titolo di garanzia contrattuale è imputata, nella misura consentita dalla normativa applicabile, alle pretese di risarcimento del medesimo danno, al fine di evitarne il doppio risarcimento.

8.11. In caso di comprovata perdita totale o distruzione dell'intera Spedizione di cui il Vettore è responsabile, il Vettore rimborsa al Committente anche il prezzo del trasporto pagato. Il rimborso del prezzo del trasporto non è imputato all'importo concordato della garanzia contrattuale. Restano impregiudicati gli eventuali diritti di legge del Committente in caso di perdita parziale o danneggiamento della Spedizione.

8.12. La garanzia contrattuale è prestata dal Vettore con mezzi propri e non costituisce un'assicurazione della Spedizione. La pattuizione della garanzia non pregiudica i diritti del Committente che, ai sensi della normativa applicabile, non possono essere limitati o esclusi contrattualmente.

8.13. Il Committente può far valere il diritto alla garanzia contrattuale mediante comunicazione scritta al Vettore. Il Vettore conferma senza indebito ritardo il ricevimento della comunicazione e, se necessario, chiede al Committente di integrare la documentazione necessaria per la valutazione della pretesa. Il Vettore valuta la fondatezza della pretesa sulla base della documentazione di trasporto disponibile e delle circostanze dell'evento dannoso e comunica per iscritto al Committente l'esito della valutazione in conformità alla normativa applicabile. In caso di accoglimento della pretesa, il Vettore corrisponde l'importo concordato della garanzia contrattuale entro 15 giorni dalla conferma scritta della pretesa, salvo diverso accordo tra le parti contraenti. Restano impregiudicati i diritti del Committente derivanti dalla normativa applicabile.

9. MODIFICHE E ANNULLAMENTO DEL TRASPORTO

9.1. Il Committente può chiedere al Vettore la modifica della data, del percorso, dell'Istituzione mittente o dell'Istituzione ricevente o di altre condizioni di trasporto concordate. Il Vettore valuta la possibilità di effettuare la modifica richiesta tenendo conto delle possibilità di trasporto disponibili e dello stato dei preparativi del trasporto.

9.2. Qualora la modifica richiesta dal Committente comporti costi aggiuntivi, il Vettore ne informa preventivamente il Committente. La modifica e l'eventuale aumento del prezzo richiedono il consenso del Committente.

9.3. Qualora il Committente annulli il trasporto prima del suo inizio, il Vettore ha diritto al rimborso dei costi comprovati, ragionevoli e utilmente sostenuti in relazione alla preparazione del trasporto, che non possono più essere recuperati o altrimenti ragionevolmente utilizzati, nella misura consentita dalla normativa applicabile. Si considerano tali anche i costi relativi al viaggio del Corriere già iniziato, qualora l'annullamento avvenga prima della presa in carico della Spedizione.

9.4. Qualora il Committente abbia già pagato il prezzo del trasporto, il Vettore gli rimborsa la parte residua, previa detrazione dei costi giustificati di cui al punto 9.3. Qualora non sia stato sostenuto alcun costo di tale natura, il Vettore rimborsa integralmente il prezzo pagato.

9.5. Qualora la modifica o l'annullamento del trasporto derivino da una decisione dell'Istituzione mittente o dell'Istituzione ricevente e tale modifica o annullamento non siano stati causati da un'azione o un'omissione del Committente, il Vettore non addebiterà al Committente alcun costo aggiuntivo derivante da tale modifica o annullamento. Il Vettore cercherà di regolare gli eventuali costi sostenuti direttamente con l'istituzione interessata.

9.6. Qualora la modifica o l'annullamento del trasporto da parte dell'Istituzione mittente o dell'Istituzione ricevente siano causati da un'azione o un'omissione del Committente, in particolare dal mancato ottenimento dei consensi, documenti o pagamenti necessari nei confronti dell'istituzione interessata, il regolamento dei costi sostenuti avviene ai sensi dei punti 9.3 e 9.4.

9.7. Qualora il Vettore non possa effettuare il trasporto alle condizioni originariamente concordate a causa di circostanze straordinarie o di altri impedimenti oggettivi, ne informa il Committente senza indebito ritardo e propone un'ulteriore possibile modalità di prosecuzione, in particolare la modifica della data o un'altra modalità di esecuzione del trasporto.

9.8. Qualora le parti contraenti non si accordino sulla prosecuzione del trasporto a condizioni modificate, esse regolano i pagamenti già effettuati e i costi sostenuti in base al motivo per cui il trasporto non può essere effettuato e secondo la normativa applicabile. La stessa procedura si applica qualora il Committente non accetti la modifica del prezzo proposta dal Vettore ai sensi del capitolo 7 delle presenti CGT.

9.9. Il Committente è tenuto a comunicare al Vettore le modifiche e gli annullamenti del trasporto senza indebito ritardo, per iscritto, in particolare via e-mail. Il Vettore conferma al Committente il ricevimento della comunicazione e gli comunica le eventuali conseguenze economiche.

9.10. Il Vettore ha facoltà di recedere dal Contratto qualora:

a) il Committente non paghi il prezzo del trasporto concordato nemmeno entro un congruo termine supplementare fissato dal Vettore;
b) il Committente, nemmeno dopo sollecito del Vettore, non assicuri le condizioni necessarie per l'esecuzione del trasporto;
c) risulti che il trasporto non può essere effettuato in conformità alla normativa applicabile o ai requisiti vincolanti delle autorità competenti;
d) sorgano gravi impedimenti di sicurezza che non consentano di effettuare il trasporto in sicurezza e che non possano essere rimossi con misure ragionevoli;
e) si verifichi un'altra causa di recesso prevista dalla normativa applicabile.

9.11. Il diritto del Committente di recedere dal Contratto è disciplinato dalla normativa applicabile, comprese le eventuali disposizioni speciali a tutela del consumatore. Resta impregiudicata la possibilità di annullare il trasporto programmato ai sensi dei punti 9.3 e 9.4 delle presenti CGT.

9.12. Il recesso dal Contratto deve essere comunicato per iscritto all'altra parte contraente, in particolare via e-mail. Il regolamento economico è disciplinato dal motivo della cessazione del Contratto e dalla normativa applicabile.

10. RECLAMI, COMUNICAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

10.1. Il Committente può far valere nei confronti del Vettore eventuali riserve sul trasporto effettuato, reclami o denunce di danno per iscritto, in particolare via e-mail all'indirizzo di contatto indicato nel Contratto. Il Vettore conferma il ricevimento della comunicazione e ne avvia l'esame senza indebito ritardo.

10.2. Nella comunicazione il Committente dovrebbe indicare l'identificazione del trasporto, la descrizione del problema riscontrato ed eventuale documentazione disponibile. Il Vettore può richiedere l'integrazione delle informazioni necessarie per una valutazione obiettiva del caso. La presentazione del reclamo non è subordinata all'utilizzo di un apposito modulo.

10.3. Nell'esame del reclamo, il Vettore verifica la documentazione disponibile relativa al trasporto, in particolare i relativi Verbali di consegna, le registrazioni della temperatura e gli eventuali rapporti su eventi straordinari. Il Vettore informa per iscritto il Committente dell'esito dell'esame del reclamo, compresa la motivazione dell'eventuale rigetto. I reclami e le richieste di risarcimento del danno sono gestiti in conformità alla normativa applicabile, compresi i termini inderogabili e i diritti del consumatore.

10.4. Tutte le comunicazioni, diffide, solleciti, conferme, proposte di modifica del Contratto e altre comunicazioni tra il Vettore e il Committente possono essere inviati in via elettronica, in particolare tramite gli indirizzi e-mail indicati nel Contratto o successivamente comunicati per iscritto all'altra parte contraente.

10.5. Ciascuna parte contraente è tenuta a informare l'altra parte contraente senza indebito ritardo di qualsiasi modifica dei propri dati di contatto. Gli effetti del recapito delle singole comunicazioni sono valutati secondo la normativa applicabile.

10.6. Le modifiche del Contratto richiedono il consenso di entrambe le parti contraenti. Salvo che la normativa o il Contratto prescrivano una forma più rigorosa, le modifiche possono essere concordate anche mediante comunicazione elettronica dalla quale risulti in modo inequivocabile il consenso di entrambe le parti.

10.7. I rapporti giuridici tra il Vettore e il Committente sono disciplinati dall'ordinamento giuridico dello Stato in cui ha sede il Vettore indicato nel Contratto, salvo diversa pattuizione espressa nel Contratto. Restano impregiudicate le disposizioni normative la cui applicazione non può essere esclusa contrattualmente, in particolare le norme a tutela del consumatore.

10.8. Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via prioritaria le eventuali controversie derivanti dal Contratto mediante la comunicazione reciproca e la ricerca di una soluzione amichevole. In mancanza di accordo, le controversie saranno risolte dai tribunali competenti secondo la normativa applicabile.

10.9. Il Vettore ha facoltà di aggiornare periodicamente le presenti CGT. Per il singolo trasporto è vincolante la versione delle CGT che faceva parte del Contratto al momento della sua conclusione, salvo diverso accordo espresso delle parti contraenti.

10.10. Qualora una disposizione delle presenti CGT divenga invalida, inefficace o inapplicabile, ciò non pregiudica la validità e l'efficacia delle restanti disposizioni, purché queste possano sussistere autonomamente.

10.11. Le disposizioni delle presenti CGT si applicano solo nella misura in cui non siano in contrasto con norme imperative. Restano impregiudicati i diritti del Committente, in particolare i diritti del consumatore, che non

possono essere limitati o esclusi contrattualmente.

10.12. Il Vettore tratta i dati personali del Committente e degli altri interessati in relazione alla preparazione e all'esecuzione del trasporto in conformità alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. Informazioni più dettagliate sul trattamento dei dati personali sono riportate in un documento separato pubblicato sul sito web del Vettore.